REGOLAMENTO (CEE) N. 2563/72 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 616/72 per quanto riguarda i prelievi all'esportazione d'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1547/72 [2],

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva [3], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2429/72 [4], in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione, del 27 marzo 1972, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e prelievi all'esportazione d'olio d'oliva [5], prevede, tra l'altro, una franchigia parziale di prelievo all'esportazione per gli oli d'oliva in imballaggi di 5 chilogrammi o meno ; che tenuto conto del fatto che il volume delle esportazioni tradizionali in lattine non è sostanzialmente influenzato dall'evoluzione dei corsi mondiali, è opportuno prevedere che il prelievo all'esportazione non sia fissato, in determinate condizioni, per tali oli ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 616/72 è soppresso.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 616/72 è sostituito dal seguente testo :

« 1. La Commissione fissa prelievi all'esportazione :

a) per gli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 chilogrammi d'olio, se la differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 171/67/CEE è uguale o superiore a 2,5 unità di conto per 100 chilogrammi ;

b) per gli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e della sottovoce 15.07 A II (a) ripresa all'articolo 2, primo trattino, presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 chilogrammi d'olio, se le esportazioni di questi oli rischiano di provocare perturbazioni sul mercato comunitario o sul mercato mondiale.

Tali prelievi sono fissati con la frequenza che esige la stabilità del mercato comunitario e in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta la settimana. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n L 165 del 21. 7. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.